

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE I**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21332-2014 proposto da:

L.G., L.M., LA.MA., L. V., M.V

- ricorrenti-

CONTRO

BANCA

- intimata-

avverso la sentenza n. (omissis) del TRIBUNALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di PUTIGNANO del 14/05/2013, depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 30 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

Con ordinanza in data 4 giugno 2014, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. **L. G., M., Ma. e M.V.** nonché dalla s.ra **M.V.** contro la sentenza del Tribunale di Bari - sez. distaccata di Putignano che, a sua volta, aveva respinto la loro domanda (proposta nel corso dell'anno 2005) di nullità parziale del contratto di conto corrente bancario intrattenuto, sin dal 1989 e fino al 1999, dal loro dante causa (**L.A.**) con la **BANCA**, per l'asserita invalidità delle clausole (fittizie annotazioni contabili, interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi e cms) in quanto carente di allegazione e prova in ordine al contenuto del contratto (mai depositato) ed alle sue clausole.

Avverso la sentenza del Tribunale, i predetti appellanti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5-8 settembre 2014, sulla base di un unico, ma articolato, motivo (con il quale lamenta la violazione

Ordinanza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti - Rel. Genovese, 30 ottobre 2015, n. 22183

o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 210 c.p.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3).

La **BANCA** non ha svolto difese.

Il ricorso appare infondato, giacchè intende censurare la sentenza di prime cure, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 4, con riguardo alla presunta violazione delle norme indicate e, particolarmente, **con riferimento alla revoca dell'ordinanza contenente l'ordine di esibizione dato alla BANCA** e relativo al deposito del contratto di conto corrente bancario, chiuso nel corso dell'anno 1999 e stipulato - dal dante causa dei ricorrenti - oltre dieci anni prima (1989) dell'inizio della controversia civile (2005), ben conoscendo il contenuto della previsione di cui all'art. 119 TUB di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993.

Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 2006) sebbene abbia stabilito il principio di diritto secondo cui *"il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, come sostituito dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 24, comma 2, riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce."*, ha **tuttavia circoscritto la richiedibilità di tali documenti a quelli relativi agli ultimi dieci anni** (nella specie, decorrenti dalla chiusura del rapporto) e, comunque, non certo ottenibili per finalità esplorative (Sez. VI - III, Ordinanza n. 17 602 del 2011), ciò che invece appare la finalità perseguita dai ricorrenti, come ha affermato il giudice di prime cure.

Ne l'eventuale silenzio della **BANCA** ha rilievo in presenza della *regula iuris* (Sez. I, Sentenza n. 17948 del 2006) secondo cui *"l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5"*.

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra; che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno; che, infatti, con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca - cliente) il limite della decennalità rispetto all'operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato art. 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la *"documentazione inerente a singole operazioni"* bancarie, ne limita **il diritto di rilascio a spese del richiedente a due condizioni:**

- a) il trattarsi di operazioni specifiche;**
- b) l'essere state poste in essere negli ultimi dieci anni;**

che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che tale limitazione non può valere fino al punto di esentare la banca dall'onere probatorio, qualora questo sia posto a suo carico, avendo già enunciato il principio di diritto secondo cui *"nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore."*

Ordinanza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti - Rel. Genovese, 30 ottobre 2015, n. 22183

(Cass. Sez. I, Sentenze nn. 1842 del 2011 e 21466 del 2013); che, comunque, nel caso di specie, il ricorso allo strumento probatorio dell'esibizione è stato negato, con giudizio immune da censure, per finalità esplorative, ciò che non è invece consentito (Sez. VI-III, Ordinanza n. 17602 del 2011);

che, pertanto, il ricorso - manifestamente infondato - deve essere respinto - e che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimata curatela svolto difese in questa fase;

che, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*